

FOGLIO INFORMATIVO PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING)

Disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (ai sensi dell'art. 115 e segg. del D.lgs 385/1993 e successive modifiche ed integrazioni)
Data ultimo aggiornamento 1 Aprile 2021

Preventivo n.:

INFORMAZIONI SUL FINANZIATORE ("Concedente"/"Società")

FCA BANK S.p.A. Sede Legale Corso G. Agnelli, 200 - 10135 Torino - www.fcabank.it - Tel. 011 4488 215 - Fax 02 91185041
e-mail: fcabank.customer.care@fcagroup.com
Capitale Sociale € 700.000.000 i.v. - R.I. Ufficio di Torino n. 08349560014 - Codice Fiscale e P.I. 08349560014
Iscritta all'Albo delle banche al n. 5764 - Capogruppo del Gruppo Bancario FCA Bank - Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari
Cod. ABI 3445 - Numero Iscrizione RUI: D000164561 - Associata Assofin e Assilea

IDENTITÀ E CONTATTI DELL'INTERMEDIARIO DEL CREDITO ("Convenzionato")

Intermediario del credito

Indirizzo

Telefono

Indirizzo e-mail

Non sono previsti oneri aggiuntivi per il cliente ("Cliente") in caso di sottoscrizione della richiesta presso il Convenzionato.

CARATTERISTICHE E RISCHI DELL'OPERAZIONE

Per locazione finanziaria (leasing) si intende l'operazione nella quale la Società Finanziaria (di seguito "Concedente"), per un tempo determinato e verso un corrispettivo periodico (canone), mette a disposizione del Cliente (di seguito "Utilizzatore") un bene (mobile, immobile o immateriale) e gli attribuisce il diritto di acquistarne la proprietà alla scadenza del contratto contro il pagamento di un prezzo prestabilito.

Il Concedente fa costruire o acquista il bene da un terzo fornitore o dallo stesso Utilizzatore (c.d. lease-back) che lo sceglie e ne assume tutti i rischi anche di perimento. La funzione economica dell'operazione è, quindi, di finanziamento anche se il Concedente non mette a disposizione dell'Utilizzatore un importo in denaro, ma il bene da questi richiesto.

Con specifico riferimento all'operativa del Concedente relativa alla locazione finanziaria di veicoli, l'Utilizzatore sottoscrive la richiesta di leasing presso gli Enti di vendita (di seguito "Convenzionato/i") convenzionati con la Concedente stessa; tali richieste vengono poi inoltrate dal Convenzionato al Concedente, corredate della documentazione prevista per la loro istruttoria. In caso di accettazione della Richiesta di Leasing, il Concedente acquista dal Convenzionato il veicolo al prezzo pattuito tra Utilizzatore e Convenzionato. Al momento della stipula del contratto può essere richiesto all'Utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivo della locazione finanziaria, mentre il pagamento dei canoni periodici decorre generalmente dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato (certificata da apposito verbale di consegna sottoscritto anche dall'Utilizzatore) ovvero da altro evento contrattualmente indicato.

EVENTUALI SERVIZI ACCESSORI

L'Utilizzatore ha la facoltà di aderire a coperture assicurative eventualmente proposte.

Pertanto, la mancata adesione a tali polizze da parte dell'Utilizzatore non determina alcuna conseguenza in ordine all'accettazione della Richiesta di Leasing. Qualora una polizza assicurativa fosse indispensabile per ottenere il leasing o per ottenerlo alle condizioni offerte, l'Utilizzatore, in alternativa a quella eventualmente proposta, potrà sottoscriverne una equivalente liberamente scelta sul mercato. Prima dell'adesione, l'Utilizzatore sarà informato di tutti i costi e riceverà l'informativa di trasparenza predisposta dalle compagnie di assicurazione come da Regolamento IVASS (già ISVAP).

RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Sul piano contrattuale, l'Utilizzatore si assume: (i) l'obbligo del pagamento dei canoni periodici anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento del Concedente, nonché gli obblighi di custodia e manutenzione ordinaria / straordinaria dei beni; (ii) tutti i rischi inerenti al bene oggetto della locazione finanziaria od alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna del bene da parte del fornitore o del Convenzionato o la consegna di cosa diversa, i vizi e/o difetti di funzionamento o altro, la mancanza delle qualità promesse, la distruzione o perimento del Veicolo, il furto o il danneggiamento e, infine, l'obsolescenza tecnica o normativa. A fronte dell'assunzione di tali rischi, l'Utilizzatore ha diritto ad agire direttamente nei confronti del fornitore (nel caso di veicoli, del Convenzionato) secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti.

Sul piano economico-finanziario, l'Utilizzatore si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi compresi i rischi legati a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, fermo il suo impegno irrevocabile a corrispondere i canoni periodici pattuiti nel corso di durata del contratto medesimo. L'Utilizzatore si fa altresì carico: (i) del rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro, quando la locazione finanziaria sia stata pattuita a canoni fissi costanti per l'intera durata contrattuale; (ii) del rischio legato all'incremento di commissioni e/o spese a carico dell'Utilizzatore non imposte dal Concedente, a fronte di variazioni dei costi bancari, etc. etc.

CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'OPERAZIONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Il costo del leasing suddiviso nel canone alla firma (c.d. Anticipo), se previsto, e nei successivi canoni periodici, è calcolato in funzione del prezzo di acquisto del bene, del prezzo dei servizi, del tasso e della durata del contratto e di tutte le spese, oneri e tasse, inclusa l'IVA sui singoli canoni e sul prezzo finale di acquisto del bene in caso di riscatto.

Il "tasso" praticato sulla specifica operazione, viene calcolato in funzione fra l'altro del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell'operazione stessa ed è espressamente indicato in contratto. Il "tasso del contratto di locazione finanziaria" è definito nelle Istruzioni della Banca d'Italia come: "il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza tra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa, andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e per i relativi interessi". La tabella sottostante riporta i tassi leasing massimi praticati in relazione al costo di acquisto del bene da concedere in locazione finanziaria. Il Concedente provvederà all'adeguamento dei tassi leasing suindicati con riferimento ai T.E.G. massimi vigenti comunicati da Banca d'Italia.

L'Utilizzatore potrà consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'articolo 2 della legge n. 108/96 (c.d. "legge antiusura") sul cartello affisso ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, nonché sul sito internet www.fcabank.it.

Valute Applicate per i pagamenti alle scadenze o successivi:

Per pagamenti alle scadenze o successivi: a) a mezzi PP.TT.: data in cui viene effettuato il Versamento; b) bonifico bancario, assegni, altri mezzi: data di accredito

SPESE PER GESTIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE (Tutti i valori indicati sono da intendersi IVA esclusa salvo differente ed esplicita indicazione)	
Tasso Leasing	Fino a 11,30 % (fino a € 25.000) Fino a 10,50 % (oltre € 25.000)
Spese di istruttoria	Fino a € 350,00
Bollo contrattuale	€ 16,00 - l'importo può variare in caso di modifiche a norma di legge
Spese di incasso canone	€ 3,50
Spese di invio del rendiconto e documento di sintesi periodico	In formato cartaceo: € 1,00 per ogni invio oltre l'imposta di bollo pari a € 2,00 In formato telematico: € 0,00 per ogni invio oltre l'imposta di bollo pari a € 2,00
Spese per la richiesta di conteggio di estinzione anticipata	€ 0,00 (se estinzione anticipata perfezionata) € 5,00 (se estinzione anticipata non perfezionata)
Spese per richiesta proroga delle scadenze del canone	€ 5,00
Spese di invio comunicazioni richieste dal Cliente	€ 5,00 per ogni comunicazione
Spese per il rilascio di copia ulteriore dei documenti contrattuali e/o di fatture non obbligatorie richieste dal Cliente	€ 5,00 per ogni copia
Arrotondamento del canone	Per eccesso fino al massimo dell'Euro superiore
Spese per accodamento / salto canone	€ 10,00 per ogni canone accodato
Costo supero chilometrico	Fino a € 0,20 per Km (ove previsto, a seconda delle tipologie di finanziamento)
Tasso di mora	10% annuo
Spese di insoluto	In misura pari all'importo addebitato dalla banca
Spese di recupero stragiudiziale	Sostenute per intervento del personale della Società e/o di società di recupero esterne e/o studi legali incaricati dalla stessa, pari al 10% dell'importo scaduto e comunque in misura non superiore ad € 300,00 per ciascuna azione di recupero
Spese di recupero giudiziale	Secondo quanto liquidato nei relativi provvedimenti giudiziari
Spese per protesto per assegno bancario	In misura pari all'importo addebitato dall'istituto di credito
Spese per la prestazione del servizio di pagamento della Tassa Automobilistica, ove previsto	€ 5,00
Spese per subentro/rinnovo/proroga Autoveicoli/Veicoli Commerciali	€ 250,00 oltre spese richieste dalle Agenzie autorizzate per l'aggiornamento della documentazione
Spese per gestione furto Autoveicoli/Veicoli Commerciali	€ 130,00
Spese per gestione contravvenzioni e sanzioni (costo per ciascuna contravvenzione)	€ 20,00
Spese di autorizzazione all'espatrio	€ 5,00
Spese per passaggio proprietà per Autoveicoli/Veicoli Commerciali al termine del Leasing	€ 280,00 comprese spese di voltura richieste dalle Agenzie autorizzate
Penale per ritardata restituzione del Veicolo e/o documentazione richiesta dalla legge (es. carta di circolazione, certificato di proprietà, ecc.) e/o di quella comprovante l'avvenuto pagamento della tassa automobilistica per tutta la durata del Contratto di Leasing	Importo pari al valore del canone di Leasing maggiorato del 40%, ricalcolato per il tempo intercorrente tra la scadenza del Contratto di Leasing e l'effettiva restituzione del Veicolo al Concedente

QUANTO PUÒ COSTARE IL PRESTITO FINALIZZATO - ESEMPIO RAPPRESENTATIVO		
Contratto Rateale	Caravan	Motorhome
Importo finanziato Veicolo	€ 14.426,24	€ 60.485,25
Importo finanziato Servizio CPI - Servizio Facoltativo	€ 792,00	€ 5.844,33
Spese di incasso per ciascun canone	€ 3,50 +IVA	€ 3,50 +IVA
Spese di istruttoria	€ 300,00 +IVA	€ 300,00 +IVA
Bollo contrattuale	€ 16,00	€ 16,00
Spese di invio del rendiconto e documento di sintesi periodico	€ 3,00 +IVA	€ 3,00 +IVA
Durata	60 mesi	72 mesi
Importo Canone	€ 285,50 +IVA	€ 11.340,98 +IVA
Valore di riscatto	€ 901,63 +IVA	€ 942,00 +IVA
Tasso Leasing	6,10%	5,01%
TAEG - Tasso Annuo Effettivo Globale	7,63%	5,32%
Importo Totale del credito	€ 15.218,24	€ 66.329,57
Importo Totale dovuto dal Cliente	€ 17.967,63	€ 78.489,18

L'esempio rappresentativo qui riportato è stato costruito prendendo come modello un importo finanziato medio e una durata media.

PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE**ESTINZIONE ANTICIPATA A RICHIESTA DELL'UTILIZZATORE**

L'Utilizzatore può rimborsare anticipatamente l'importo totale dovuto al Concedente facendone espressa richiesta. Il Concedente determina il capitale residuo attualizzando i canoni a scadere al tasso annuo nominale indicato nel frontespizio del Contratto di Leasing e detraendo le spese di incasso dei canoni futuri ed eventuali ratei di premi assicurativi a scadere, secondo quanto previsto dalle condizioni delle relative coperture assicurative. L'Utilizzatore deve versare al Concedente un indennizzo calcolato in base alla durata residua del Contratto di Leasing pari a:

- l' 1% dell'importo rimborsato in anticipo, se la durata residua è superiore ad un anno;
- lo 0,5% dell'importo rimborsato in anticipo, se la durata residua è pari od inferiore ad un anno.

L'indennizzo non dovrà superare l'importo degli interessi che l'Utilizzatore avrebbe pagato per la durata residua del Contratto di Leasing e non sarà richiesto se il rimborso anticipato corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 Euro.

ESTINZIONE ANTICIPATA IN CASO DI INADEMPIMENTO

Il Concedente avrà facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del Contratto di Leasing, mediante sua semplice comunicazione scritta con la contestazione dell'inadempienza e la dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva e senza che occorra costituzione in mora o pronuncia giudiziaria, nel caso in cui:

- a) l'Utilizzatore non provveda puntualmente al pagamento di quattro canoni anche non consecutivi o di un importo equivalente del Contratto di Leasing;
- b) vi sia stata l'infedele dichiarazione dell'Utilizzatore o degli eventuali coobbligati o garanti circa i dati e le informazioni forniti;
- c) l'Utilizzatore non ritiri il Veicolo nei termini previsti;
- d) l'Utilizzatore non adempia agli obblighi previsti dal Contratto di Leasing;
- e) vi sia stata dichiarazione di fallimento dell'Utilizzatore o di sua ammissione ad altra procedura concorsuale, ivi compresa l'amministrazione straordinaria, nonché di messa in liquidazione o comunque di cessazione dell'attività aziendale per lo svolgimento della quale viene utilizzato il Veicolo.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Leasing, l'Utilizzatore si obbliga alla immediata restituzione del Veicolo al Concedente ed a corrispondergli in unica soluzione qualunque somma che risulti già maturata a suo carico per canoni, spese, importi anticipati, interessi di mora, etc.

Al Concedente è altresì dovuto a titolo di risarcimento del danno, se ed in quanto lo richieda, il pagamento in unica soluzione del valore attuale – al tasso interno di attualizzazione in vigore alla data di stipulazione del Contratto di Leasing - di tutti gli altri importi contrattualmente previsti a carico dell'Utilizzatore, e non pagati, fino al termine della locazione finanziaria e del Valore di Riscatto, indicato nel frontespizio del Contratto di Leasing, al netto della eventuale somma realizzata dal Concedente dalla vendita o dal reimpiego in leasing del Veicolo, il tutto fatto salvo l'eventuale conguaglio a favore dell'Utilizzatore.

Tutti gli importi già corrisposti a qualsiasi titolo dall'Utilizzatore restano definitivamente acquisiti dal Concedente.

Il mancato o ritardato pagamento dei canoni e degli altri corrispettivi previsti dal Contratto di Leasing comporterà, da parte del Concedente, la segnalazione alla Centrale Rischi di Banca d'Italia nonché ai Sistemi di Informazioni Creditizie (S.I.C.) delle informazioni rilevanti nel rispetto delle disposizioni di legge e del "Codice di Deontologia e di Buona Condotta per i Sistemi Informativi gestiti da Soggetti Privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti".

TEMPI MASSIMI PER LA CHIUSURA DEL RAPPORTO

Al termine del Contratto di Leasing e fermo restando il puntuale pagamento di tutto quanto dovuto dall'Utilizzatore nonché il pieno rispetto di tutte le condizioni poste a suo carico, il Concedente si impegna a procedere per la chiusura del Contratto di Leasing nel termine massimo di giorni 60 dalla data dell'ultima scadenza contrattuale, ovvero dalla data di effettivo esercizio dell'opzione di acquisto.

RECLAMI, RICORSI, TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

L'Utilizzatore, in caso di controversia relativa al Contratto di Leasing, può:

- a) presentare reclamo al Concedente via mail a fcabank.reclami@fcagroup.com, o con lettera raccomandata A/R all'indirizzo: FCA Bank S.p.A. - Ufficio Reclami - C.so Agnelli 200 - 10135 Torino, via PEC all'indirizzo: fcabank.reclami@pec.fcagroup.com. Il Concedente deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento;
- b) rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) se l'Utilizzatore non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta. Per informazioni sull'ABF si possono consultare i siti web www.fcabank.it e/o www.arbitrobancariofinanziario.it o rivolgersi alle Filiali di Banca d'Italia;
- c) attivare una procedura di mediazione per trovare un accordo con il Concedente. La mediazione consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con l'intermediario, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Il procedimento di mediazione verrà effettuato, quale condizione di procedibilità del giudizio, avanti al Conciliatore Bancario Finanziario competente per territorio ed in conformità al Regolamento del medesimo. Il Conciliatore Bancario Finanziario è un Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede in Roma, via delle Botteghe Oscure, 54 – tel. 06/674821, sito www.conciliatorebancario.it;
- d) in caso di mancato accordo ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

LEGENDA

Concedente: l'intermediario finanziario che concede in locazione finanziaria il bene;

Utilizzatore: il cliente debitore che utilizza il bene ricevuto in locazione finanziaria;

Tasso leasing: il tasso interno dell'operazione di locazione finanziaria definito nelle condizioni economiche sopra riportate;

Valuta: la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi, rispettivamente, per il beneficiario o per il pagatore;

Canone: il corrispettivo periodico della locazione finanziaria;

Interesse di mora: il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro;

Opzione finale di acquisto: la facoltà, da parte dell'Utilizzatore (purché adempiente a tutte le obbligazioni contrattuali), di acquistare il bene al termine del contratto ad un prezzo predefinito;

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM): Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della relativa categoria e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.

Il cliente potrà consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'articolo 2 della legge n. 108/96 (c.d. "legge antiusura") sul cartello affisso ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, nonché sul sito internet www.fcabank.it alla sezione Trasparenza.

Per informazioni relative al presente documento rivolgersi all'INTERMEDIARIO DEL CREDITO identificato nel presente modulo oppure consultare il sito www.fcabank.it nella sezione "CHIARIMENTI PRECONTRATTUALI" per inoltrare le vostre richieste direttamente alla Società.